

CURIA METROPOLITANA DI SIRACUSA

L'ORDINARIO DIOCESANO

Prot. 81/2020 – RO

Vista la richiesta del Sig.ra [REDACTED], nata nel Comune di Siracusa il [REDACTED], battezzata il [REDACTED] nella Parrocchia *Sacra Famiglia* in Siracusa, con la quale chiedeva che fosse annotata a margine del registro del Battesimo la sua volontà di abbandonare con atto formale la Chiesa Cattolica;

CONSIDERATO l'esito dei contatti avuti con la richiedente, in seguito alla ricezione dell'istanza in data 24 settembre 2020 per mezzo di posta Raccomandata A/R;

VISTO l'art. 8 §6 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 25 maggio 2018,

AUTORIZZA

il Rev. Parroco della *Parrocchia Sacra Famiglia* ad apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo di cui sopra, la seguente nota:

«È da ritenere che il battezzato abbia abbandonato formalmente la fede cattolica in data 14 ottobre 2020. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Neppure il diretto interessato può prenderne visione. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il Parroco interPELLI l'Ordinario diocesano»; aggiungendo poi gli estremi del presente decreto: *«cf. Autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in data 14 ottobre 2020, Prot. 81/2020 RO»*.


Tale decisione comporta delle conseguenze di ordine giuridico da tenere presente e sulle quali la richiedente è stata debitamente edotta:

- scomunica *latae sententiae*, secondo le prescrizioni del diritto, can.1364 §1;
- divieto di ricevere sacramenti e sacramentali, can. 1331 §1-2°; in particolare, divieto di ricevere la comunione, can. 915;

- necessità della licenza dell'Ordinario per accedere al matrimonio canonico, can. 1071 §1-5°;
- impossibilità di assumere l'incarico di padrino o madrina nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, can. 874 §1;
- privazione delle esequie ecclesiastiche, can. 1184 §1-1°;
- rimane invece, in caso di matrimonio religioso, l'obbligo della forma canonica, compreso l'impedimento di disparità di culto (con relativa necessità della dispensa per una valida celebrazione) e la necessità della licenza per il matrimonio misto, cann. 1117-1086-1124 (così come modificati nel 2009).

Il Parroco comunichi per iscritto alla Cancelleria della Curia l'avvenuta annotazione attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo: cancelleria@arcidiocesi.siracusa.it.

Siracusa, 14 ottobre 2020


l.ave.



